

...omissis...

PUBBLICI ESERCIZI

1 - BAR

L'orario di apertura e chiusura degli esercizi pubblici situati nel Comune di Pisticci viene scelto nell'ambito dei seguenti limiti giornalieri all'interno dei quali è lasciata alla discrezione dell'esercente scegliere l'apertura antimeridiana e la chiusura serale:

APERTURA *dalle ore 5,00*
CHIUSURA *non oltre le ore 1,00 del giorno seguente*

I Pubblici Esercizi sono tenuti ad effettuare un'apertura compresa fra un minimo di 10 ore e un massimo di 20 ore. VENERDI', SABATO, DOMENICA, PREFESTIVI e FESTIVI: chiusura non oltre le ore 1,00 del giorno seguente durante il periodo in cui vige l'ora solare e non oltre le ore 2,00 durante quello dell'ora legale.

E' consentito all'esercente (fatto salvo il rispetto dell'apertura minima di 10 ore) di postecipare l'apertura rispetto all'orario massimo fissato e di anticipare la chiusura rispetto all'orario minimo fissato fino ad un massimo di un'ora e di effettuare una chiusura intermedia fino al limite massimo di due ore consecutive.

2 - RISTORAZIONE

Gli esercizi destinati alla somministrazione di pasti e di cibi cotti con consumo sul posto (ristoranti, trattorie, pizzerie e simili) devono aprire a partire dalle ore 11,00 (è data facoltà di optare per l'effettuazione dell'apertura esclusivamente nell'ambito della fascia serale e notturna che viene convenzionalmente fissata dalle ore 20,00 alle ore 1,00 del giorno seguente) con chiusura entro le ore 1,00 del giorno seguente purchè sia assicurato il servizio in occasione dei pasti principali.

VENERDI', SABATO, DOMENICA, PREFESTIVI e FESTIVI: chiusura non oltre le ore 1,00 del giorno seguente durante il periodo in cui vige l'ora solare e non oltre le ore 2,00 durante quello dell'ora legale.

3 - ALBERGHI

Qualora alle attività di albergo, pensione e lacanda siano abbinate quelle di caffè, bar ristorante o tatteria, la somministrazione dei pasti e delle bevande oltre le ore 1,00 del giorno seguente e prima delle ore 5,00 può essere consentita solo ed esclusivamente alle persone alloggiate.

4 - DEROGHE PARTICOLARI

E' facoltativa la chiusura settimanale. Gli esercenti che intendono avvalersi di tale facoltà debbono comunicare all'Ufficio Attività produttive di questo Comune, la giornata di chiusura prescelta.

E' data facoltà di protrarre l'orario di chiusura senza alcun limite fino al giorno successivo, effettuando un orario continuato, nelle serate del 24 e 31 dicembre, nonché nelle serate in cui vengono festeggiati i Santi Patroni sia per Pisticci centro che per ogni altra frazione o rione, limitatamente ai pubblici esercizi ubicati nel rispettivo agglomerato urbano.

5 - PUBBLICITA' DEGLI ORARI

Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande devono esporre un cartello, vidimato dall'Ufficio Attività Produttive del Comune, indicante l'orario di apertura e chiusura e la eventuale giornata di chiusura settimanale.

Per quanto riguarda le eventuali modificazioni adottate devono essere comunicate almeno 8 giorni prima al Comune e rese note al pubblico entro lo stesso termine. Sono ammesse non più di due modifiche nel corso di ogni anno solare.

I pubblici esercizi esistenti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza che effettuano un orario conforme ai limiti prefissati e che avevano già provveduto alla vidimazione del cartello sono esentati dagli adempimenti di cui sopra; gli esercizi esistenti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza che effettuano un orario non conforme ai limiti prefissati o che non avevano provveduto alla vidimazione del cartello, devono provvedere con le modalità di cui sopra entro giorni 30 dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

6 - FERIE

Ogni titolare di pubblico esercizio deve comunicare all'Ufficio Comunale competente, entro il 20 luglio, il periodo in cui intende effettuare la chiusura per ferie, qualora tale periodo sia compreso tra il 1° ed il 31 agosto.

Nel caso in cui non risulta assicurata l'apertura di almeno il 25% dei pubblici esercizi, il Sindaco provvede a determinare la turnazione degli esercizi interessati fatta salva l'osservanza di diverse disposizioni di legge o dell'autorità.

7 - SANZIONI

In caso di inosservanza delle disposizioni relative agli orari dei pubblici esercizi si applicano le sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 10 della Legge 25.08.1991, n. 287 così come modificato dall'art. 12 del D.Lgs. n. 480/94 e successive modificazioni di cui all'art. 3 - quinquies - della Legge n. 480/95 secondo le procedure previste dalla Legge 24.11.1981, n. 689.

Per quant'altro non disciplinato dalla presente ordinanza si richiamano le Leggi nn. 558/71, 425/71 e 287/91.

8 - FUNZIONAMENTO DI APPARECCHI DA GIOCO, TV, RADIO, JUKE BOX

Durante l'orario di apertura dei pubblici esercizi è consentito l'uso degli apparecchi da gioco regolarmente autorizzati (video giochi, bigliardini, flipper, ecc.) e di quelli sonori, (TV, video, radio, mangianastri, juke box) a condizione che gli apparecchi funzionano con volume moderato e comunque tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica ed inoltre all'osservanza delle disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonchè nel rispetto di ogni altra

disposizione di legge o di regolamento eventualmente applicabili, con particolare riferimento all'età minima degli avventori.

9 - ATTIVITA' DI "PIANO BAR"

(Con esclusione di ballo e senza alcun aumento di posti a sedere rispetto a quelli comunemente in uso ed in ogni caso inferiori a 100 persone presenti).

- a) Le attività di intrattenimento musicale tradizionalmente definiti "Piano Bar" da intendersi come musica soffusa nell'ambiente per allietare la sosta e la somministrazione ai frequentatori del pubblico esercizio, possono essere svolte all'interno dei locali durante l'orario di apertura senza necessità di licenza a condizione che l'intrattenimento musicale non assurga a concerto o spettacolo vero e proprio per il quale occorre ottemperare alle disposizioni del T.U.L.P.S. E', in ogni caso necessario, il rispetto della normativa in materia di impiantistica elettrica ed elettronica dell'attrezzatura da dimostrare con idonea certificazione. Inoltre, agli organi di vigilanza, deve essere esibita idonea certificazione comprovante l'ottemperanza agli obblighi di natura fiscale. Restano, comunque, impregiudicati gli aspetti attinenti alla tutela della quiete pubblica e alla osservanza delle disposizioni sui limiti massimi ed esposizioni al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno (D.P.C.M. 1.03.1991).
- b) Le medesime attività svolte durante il periodo estivo (dal 1° giugno al 30 settembre) all'esterno dei locali, nelle aree immediatamente adiacenti in cui avviene la somministrazione, possono essere svolte a condizione che:
 - l'intrattenimento musicale non assurga a concerto o spettacolo vero e proprio per il quale occorre ottemperare alle disposizioni del T.U.L.P.S.; in ogni caso è escluso il ballo, l'aumento dei posti in uso e comunque non superiori a 100 presenti;
 - il volume sia debitamente mantenuto ad un livello moderato;
 - cessi ogni attività musicale inderogabilmente alle ore 24,00;
 - venga dimostrato il rispetto della normativa in materia di impiantistica elettrica ed elettronica;
 - si sia ottenuta la concessione dell'area se questa è di natura pubblica;
- c) L'Amministrazione Comunale si riserva di valutare le situazioni relative ad ogni singolo caso (ubicazione, viabilità, numero residenti, ecc.) che potrebbero concretizzare fattispecie violative all'art. 659 del C.P. ed alle disposizioni vigenti in materia di limiti massimi di esposizioni al rumore. Restano, comunque, impregiudicati gli aspetti precedentemente specificati.

10 - DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE.

- a) Le eventuali autorizzazioni alla anticipazione dell'orario di apertura ed alla protrazione dell'orario di chiusura hanno validità annuale con scadenza il 31 dicembre; quelle già concesse per l'anno 1998 conservano efficacia fino al 31 dicembre 1998.
- b) Entro il 30 dicembre 1998 dovranno essere presentate all'Amministrazioni Comunale le suddette autorizzazioni per ottenere l'eventuale rinnovo per l'anno successivo.
- c) In caso di attività promiscua ristorazione-bar, ogni esercizio osserverà orario distinto, nel rispetto di quello fissato per la propria tipologia.
- d) Possono essere scelti orari giornalieri diversificati per il periodo estivo e quello invernale, la preventiva comunicazione da effettuarsi all'Ufficio Attività Produttive del Comune ed il cartello esposto può essere unico. Per il periodo estivo si intende quello temporale dell'ora legale.
- e) Qualora, per effetto della concentrazione delle aperture in determinate fasce orarie si determina conseguentemente uno stato di grave carenza di servizio all'utenza in altre fasce orarie della giornata, il Sindaco, sentite le associazioni di categoria di cui all'art. 8 - comma 1° - della legge n. 287/91, può

stabilire, anche per singole zone del territorio comunale ed in relazione a specifiche tipologie di esercizio, oltre alle fasce minime e massime di aperture, fasce obbligatorie di apertura.

- f) Eventuale richieste di deroghe particolari alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, dovranno essere presentate congiuntamente dalle organizzazioni di categorie dei commercianti maggiormente rappresentative a livello nazionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, secondo un cartello comprendente le richieste relative all'anno successivo; questo per dare modo all'Ufficio competente di valutare tali richieste e predisporre l'eventuale ordinanza in tempo utile alla sua pubblicizzazione mediante l'esposizione all'Albo Comunale e la possibilità di consultazione all'Ufficio competente ed al Comando di Polizia Municipale a partire dal 31 gennaio dell'anno di riferimento.

Gli orari per le suddette attività di commercio al dettaglio e per i pubblici esercizi stabiliti con precedenti provvedimenti e successive modifiche ed integrazioni, non saranno più in vigore dal **15 luglio 1998** giorno in cui il presente provvedimento entrerà in vigore.